

REGOLAMENTO (CEE) N. 294/90 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 1990****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.